

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Nomina Collaudatore Tecnico-Amministrativo, inerente i "Lavori di Ristrutturazione, Adeguamento delle norme di Sicurezza ed Igiene, eliminazione delle Barriere Architettoniche (2°Lotto) e Climatizzazione dell'Ospedale Civile di Alghero".

Gent. mi,

si fa seguito alla determinazione dirigenziale n. 279 del 10/01/2019, visibile sul Vostro sito, relativa alla Nomina collaudatore tecnico-amministrativo inerente i "Lavori di ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene, eliminazione delle barriere architettoniche (2° lotto) e climatizzazione dell'Ospedale Civile di Alghero".

Dalla lettura del testo emerge che l'importo dei lavori, a lordo delle perizie di variante, superi l'importo della soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che ammonta a € 5.548.000,00.

Ai sensi dell'art. 102 comma 7 del Codice "Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) (...)

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

In aggiunta a quanto sopra, posto che ad ogni modo la Legge Regionale n. 8/2018 non entra in merito a quanto già stabilito dalla normativa nazionale in proposito, "Occorre anche rammentare che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale" (ANAC, Determinazione n. 2 del 25 Febbraio 2009).

Si ritiene pertanto che Codesta Spett, Le Stazione Appaltante debba attivare una procedura per l'affidamento del servizio a un soggetto diverso da quello sin qui selezionato, al fine di attenersi a quanto previsto dal citato art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Distinti saluti